



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 22 NOV. 2013

Ai Servizi Fitosanitari Regionali
Loro Sedi

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio fitosanitario centrale

Oggetto: Officializzazione Nota tecnica di applicazione in Italia della Decisione di Esecuzione della Commissione 2013/92/UE relativa al materiale da imballaggio di prodotti specificati originari della Cina.

Nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale è stata più volte affrontata la problematica relativa al materiale di imballaggio in legno proveniente dalla Cina, in quanto dai controlli fitosanitari eseguiti dagli Stati membri è emerso che il materiale utilizzato per il trasporto di determinati prodotti originari di questo Paese è contaminato da organismi nocivi, in particolare dalla *Anoplophora glabripennis*.

Al riguardo, in data 18 febbraio 2013 la Commissione Europea ha adottato la Decisione di Esecuzione della Commissione 2013/92/UE, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di alcuni "prodotti specificati" originari della Cina.

In merito a tale Decisione, è stata predisposta ed approvata nel corso del Comitato fitosanitario nazionale del 22 e 23 ottobre 2013 una nota tecnica, che definisce le procedure per l'effettuazione dei controlli fitosanitari presso i punti di entrata e nei luoghi di destinazione stabiliti a norma del D.M. 16 ottobre 2006 di recepimento della direttiva n. 2004/103/CE, da applicarsi *mutatis mutandis*, come previsto dall'art. 3 della Decisione 2013/92/UE.

Si ritiene, pertanto, necessario dare applicazione alle procedure descritte nelle linee guida di seguito riportate.

1. Oggetto dei controlli

Per il materiale da imballaggio in legno delle spedizioni dei "prodotti specificati" originari della Cina importati nell'Unione con uno dei codici della nomenclatura combinata (di seguito "cod.") la Decisione 2013/92/UE (di seguito "Decisione") prevede un livello di sorveglianza fitosanitaria con controlli a frequenze minime, come di seguito riportato:

Controlli fitosanitari con frequenze minime del 90% delle spedizioni:

- cod. 2514 00 00: Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare;
- cod. 2515: Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5 e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio fitosanitario centrale

- cod. 2516: Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare.

Controlli fitosanitari con frequenze minime del 15% delle spedizioni:

- cod. 6801 00 00: Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia);
- cod. 6802: Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente.

Per "spedizione" deve intendersi il "quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità" (es. fattura commerciale, polizza di carico, certificato di origine, ecc.) (lett. c, art. 1 della Decisione), che possa tra l'altro essere utilizzato anche per la gestione di spedizioni non conformi.

3. Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'importazione

Al fine di dare applicazione alla Decisione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha elaborato la nota 37081-RU del 25 marzo 2013 in cui si richiama che il vincolo dei prodotti specificati a uno dei regimi doganali di cui all'art. 4, paragrafo 16, lettere a), d), e), f) e g) del Reg. (CE) n. 2913/92 è subordinato all'espletamento del controllo fitosanitario e all'inserimento nella dichiarazione doganale di importazione (casella 44) del codice/numero del nulla osta all'importazione (di seguito "nulla osta") rilasciato dal competente Servizio fitosanitario regionale (di seguito "SFR"). Come richiamato anche nella nota Mipaaf 6975 del 12 aprile 2013, elaborata di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nelle more della definizione di un programma di ispezione nazionale che garantisca le frequenze minime di controllo per i diversi prodotti specificati stabilite dalla Decisione, per tutte le spedizioni ritenute conformi sotto il profilo fitosanitario va rilasciato un nulla osta da presentare all'autorità doganale competente. Considerato che l'articolo 3 della Decisione prevede esplicitamente che *i controlli fitosanitari sono effettuati al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione, che si applica mutatis mutandis*, e che i prodotti specificati nella Decisione non sono vegetali o prodotti vegetali di cui all'allegato V, parte B del D.lgs 214/2005 e s.m.i., non sussistono gli obblighi previsti per gli importatori, di cui alla lettera c), dell'articolo 19 (autorizzazione) e alla lettera a) dell'articolo 20 (iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori - RUP) del D.lgs 214/2005 e s.m.i.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Questi gli adempimenti per l'importatore, o suo rappresentante doganale come definito nel Regolamento (CE) n. 450/2008 (di seguito "Richiedente"):

- per qualsiasi spedizione dei prodotti specificati, il Richiedente è tenuto a comunicare al SFR competente per il punto di entrata, con un preavviso di almeno 48 ore, l'arrivo di spedizioni con i prodotti specificati, nonché tutti i dati della spedizione utili per il rilascio del nulla osta, secondo le procedure già previste per l'importazione dei vegetali o prodotti vegetali di cui all'allegato V, parte B del D.lgs 214/2005 e s.m.i.;
- se del caso, il Richiedente adotta le procedure per poter effettuare i controlli di identità e i controlli fitosanitari (di seguito "controlli fitosanitari") in un luogo diverso dal punto di entrata, anche a destinazione, purché tale luogo sia stato preventivamente autorizzato ai sensi del D.M. 16 ottobre 2006, in recepimento della direttiva n. 2004/103/CE, *mutatis mutandis*, e del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43 e s.m.i. (vedi punto 7);
- versamento della tariffa fitosanitaria di cui all'articolo 55 del D.lgs 214/2005 e s.m.i. (vedi punto 8).

Si richiama che nel caso di transito doganale da un punto di entrata a un punto di uscita della UE (con destinazione verso un Paese terzo) non è richiesto il rilascio del nulla osta.

4. Controlli documentali

Tutte le spedizioni in importazione dei prodotti specificati e del relativo materiale da imballaggio in legno sono da assoggettare a controllo documentale al primo punto di entrata nell'Unione.

5. Controlli fitosanitari presso il punto di entrata

Di norma i controlli fitosanitari vengono effettuati al primo punto di entrata nell'Unione, che per i prodotti specificati ricade in genere in ambito portuale. In tal caso gli ispettori fitosanitari devono essere posti nelle condizioni di poter effettuare agevolmente i controlli fitosanitari su tutti i prodotti specificati e i relativi imballaggi in legno di tutte le spedizioni. Nel caso in cui la merce non sia agevolmente ispezionabile (come nel caso di trasporto su container o nel caso di partite difficilmente movimentabili), questa va comunque scaricata e resa disponibile al controllo a cura e a spese del Richiedente.

Si richiama che ai fini dei controlli fitosanitari va ispezionato il materiale da imballaggio in legno, definito come *il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici,*



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio fitosanitario centrale

palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, correntemente utilizzati per il trasporto di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm (lettera a), art. 1 della Decisione. Ne deriva che anche il materiale di fardaggio rientra nella definizione di materiale da imballaggio.

I controlli su tali materiali sono finalizzati a verificare che siano rispettate le prescrizioni di cui ai punti 2 e 8 della sezione 1, parte A, dell'allegato IV, della direttiva 2000/29/CE e s.m.i. e, in particolare, il materiale da imballaggio in legno deve:

- a. essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm² di superficie;
- b. essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali;
- c. essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

Nel corso del controllo va inoltre prestata attenzione affinché, oltre alla corretta applicazione delle prescrizioni di cui sopra, non vi sia la presenza di segni che possano far sospettare la presenza di organismi vivi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Una volta accertata la conformità del materiale da imballaggio in legno ai requisiti di cui ai punti 2 e 8 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della Direttiva 2000/29/CE e s.m.i., l'ispettore fitosanitario rilascia il nulla osta.

Qualora invece i controlli fitosanitari abbiano dato esito non favorevole, il nulla osta non viene rilasciato e l'SFR competente per il punto di entrata adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio non conforme, una delle misure di cui al punto 3, articolo 40 del Dlgs. 214/2005 e s.m.i., con l'attivazione della procedura di intercettazione per spedizione non conforme. Qualora la spedizione non sia stata respinta, il nulla osta potrà essere rilasciato solo dopo che sono state rispettate le prescrizioni impartite dal SFR.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio fitosanitario centrale

6. Controlli fitosanitari a frequenza ridotta

6.1 Il Piano dei controlli

Ogni SFR competente per punto di entrata può istituire un proprio "Piano dei controlli", che definisca preventivamente i criteri di selezione casuale delle spedizioni da assoggettare ai controlli fitosanitari, nel rispetto delle frequenze minime previste per ciascuno dei prodotti specificati, richiamate al punto 2. Il Piano dei controlli può essere oggetto di adeguamenti da parte del SFR, con la previsione di un'intensificazione dei controlli ispettivi, in funzione di nuove valutazioni sul rischio fitosanitario.

6.2 Spedizioni non assoggettate ai controlli fitosanitari

Se in base al Piano dei controlli una spedizione non rientra tra quelle da assoggettare ai controlli fitosanitari, il SFR competente per il punto di entrata, dopo avere espletato con esito favorevole i controlli documentali, rilascia il nulla osta con l'annotazione "*Spedizione non rientrante nel campionamento previsto dal Piano dei controlli con frequenza ridotta, in applicazione della Decisione n. 2013/92/UE*".

6.3 Spedizioni assoggettate ai controlli fitosanitari

Se in base al Piano dei controlli una spedizione rientra tra quelle da assoggettare ai controlli fitosanitari, questi vengono di norma effettuati presso il punto di entrata. Anche in tal caso gli ispettori fitosanitari devono essere posti nelle condizioni di poter effettuare agevolmente i controlli fitosanitari su tutti i prodotti specificati e i relativi imballaggi in legno di tutte le spedizioni e, qualora la merce non sia agevolmente ispezionabile, questa va comunque scaricata e resa disponibile al controllo a cura e a spese del Richiedente. Una volta accertata la conformità del materiale da imballaggio in legno ai requisiti di cui ai punti 2 e 8 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della Direttiva 2000/29/CE e s.m.i., l'ispettore fitosanitario rilascia il nulla osta. Qualora invece i controlli fitosanitari abbiano dato esito non favorevole, il nulla osta non viene rilasciato e l'SFR competente per il punto di entrata adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio non conforme, una delle misure di cui al punto 3, articolo 40 del Dlgs. 214/2005 e s.m.i., con l'attivazione della procedura di intercettazione per spedizione non conforme. Qualora la spedizione non sia stata respinta, il nulla osta potrà essere rilasciato solo dopo che sono state rispettate le prescrizioni impartite dal SFR.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

7. Controlli fitosanitari in un luogo diverso dal punto di entrata

L'articolo 3 della Decisione richiama che i controlli fitosanitari, oltre che al punto di entrata nell'Unione, possono essere effettuati anche nel luogo di destinazione, in applicazione delle disposizioni del D.M. 16 ottobre 2006 di recepimento della Direttiva n. 2004/103/CE, *mutatis mutandis*. In quest'ultimo caso, il luogo di destinazione deve essere stato preventivamente riconosciuto idoneo dal Servizio fitosanitario centrale (o dall'Organismo ufficiale competente nel caso in cui il luogo risieda in un altro Paese membro).

7.1 Riconoscimento di un luogo di ispezione diverso dal punto di entrata

Per il riconoscimento di un luogo di ispezione diverso dal punto di entrata (di seguito "luogo di ispezione riconosciuto") ricadente in territorio italiano, l'importatore (o altro responsabile del luogo in cui si svolgeranno i controlli) presenta una domanda al Servizio fitosanitario centrale, tramite il SFR competente per il luogo di destinazione, dove sono riportate le informazioni necessarie per la valutazione dell'idoneità del luogo proposto (vedi fac-simile in allegato 1). Ai sensi del punto 3, dell'articolo 3 del D.M. 16/10/2006, il Servizio fitosanitario centrale iscrive gli estremi della domanda in apposito registro e, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, comunica gli esiti dell'istruttoria al soggetto che ha presentato la domanda e, per conoscenza, al SFR competente. La domanda può essere accolta con la designazione del luogo come luogo di ispezione riconosciuto, oppure può essere respinta con decisione motivata. Nell'accoglimento della domanda, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, può esprimersi prescrivendo requisiti supplementari o richiedendo di dare applicazione a specifiche procedure. Il Servizio fitosanitario centrale aggiorna e, su richiesta, mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri l'elenco aggiornato dei luoghi di ispezione riconosciuti (punto 4, dell'articolo 3 del D.M. 16/10/2006).

7.2 Transito e controlli fitosanitari in un luogo di ispezione riconosciuto

Il Richiedente, d'intesa con il SFR del punto di entrata, compila e sottoscrive il "Documento fitosanitario di circolazione" (allegato 2a, b)¹ e notifica al SFR competente per il luogo di

¹ Nota alla compilazione del Documento fitosanitario di circolazione:

- nel campo 2, il numero da attribuire al Documento è così composto: UE/IT/codice Istat regione/anno di riferimento/n progressivo nell'anno (es. UE/IT/00/2013/000);
- nel campo 4, il numero di registrazione ufficiale dell'importatore corrisponde all'identificativo numerico attribuito dal Servizio fitosanitario centrale all'atto del riconoscimento dell'idoneità del sito (ID) (non è previsto il numero di iscrizione al RUP).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio fitosanitario centrale

destinazione (o all'Organismo ufficiale competente nel caso in cui il luogo ricada in un altro Stato membro) una dichiarazione (vedi fac-simile in allegato 3), da cui risulti:

- 1) il nome, l'indirizzo e l'ubicazione del luogo di ispezione riconosciuto;
- 2) la data e l'ora prevista di arrivo della spedizione;
- 3) il numero di serie, la data e il luogo di compilazione del documento fitosanitario di circolazione;

e in cui si impegna affinché:

- 1) dal punto di entrata fino al luogo di ispezione riconosciuto, la spedizione sia scortata dal "Documento fitosanitario di circolazione";
- 2) durante il trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto la spedizione rimanga chiusa, imballata o sigillata in modo tale da ridurre il rischio fitosanitario;
- 3) la spedizione sia inviata direttamente al luogo di ispezione riconosciuto, salvo autorizzazioni in deroga rilasciate ai sensi della lettera b), articolo 2 del D.M. 16/10/2006;
- 4) lo scarico della merce nel luogo di ispezione riconosciuto avvenga solo in presenza dell'ispettore fitosanitario incaricato;
- 5) sia garantita all'ispettore fitosanitario incaricato ogni assistenza per rendere la spedizione e il relativo materiale di imballaggio in legno agevolmente controllabili;
- 6) sia data applicazione delle eventuali prescrizioni fitosanitarie impartite nel caso venissero rilevate non conformità.

Una volta superato con esito favorevole il controllo documentale, il SFR competente per il punto di entrata completa e valida il campo 7 del Documento fitosanitario di circolazione, che accompagnerà la spedizione in transito comunitario esterno (T1) con vincolo di controllo fitosanitario a destino fino al luogo di ispezione riconosciuto, in Italia o in un altro Paese membro. Nel caso in cui il luogo di ispezione riconosciuto risieda in Italia e i controlli fitosanitari abbiano dato esito favorevole, l'SFR competente per il luogo di destinazione completa il Documento fitosanitario di circolazione nei campi 8, 9 e 10 e rilascia il nulla osta da consegnare all'autorità doganale. Il Documento fitosanitario di circolazione o sua copia sono conservati dal SFR del luogo



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio fitosanitario centrale

di destinazione per almeno un anno (punto 4, articolo 6 del D.M. 16/10/2006). Qualora invece i controlli fitosanitari abbiano dato esito non favorevole, il nulla osta non viene rilasciato e l'SFR competente adotta immediatamente nei confronti del materiale da imballaggio non conforme una delle misure di cui al punto 3, dell'articolo 40 del Dlgs. 214/2005 e s.m.i., con l'attivazione della procedura di intercettazione per spedizione non conforme, comunicando gli esiti dei controlli al SFR competente per il punto di entrata (dove sono stati inizialmente effettuati i controlli documentali). Qualora la spedizione non sia stata respinta il nulla osta potrà essere rilasciato solo dopo che sono state rispettate le prescrizioni impartite dal SFR. È richiamato l'obbligo per l'importatore di richiedere all'Autorità doganale competente per il luogo di destinazione l'autorizzazione affinché le procedure doganali possano essere espletate a destinazione, eventualmente anche al di fuori del circuito doganale (es. presso il luogo di ispezione riconosciuto).

8. Tariffa fitosanitaria

A fronte dei controlli documentali, di identità e fitosanitari è richiesto il versamento della tariffa fitosanitaria di cui all'articolo 55 del D.lgs.214/2005 e s.m.i., con l'applicazione degli importi dell'allegato XX e con riferimento alla voce "altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella". Nel caso siano applicati i controlli fitosanitari a frequenza ridotta, nel calcolo della tariffa va data applicazione anche al comma 8 del medesimo articolo 55 che prevede che nel caso in cui i controlli di identità e i controlli fitosanitari siano effettuati con frequenza ridotta (frequenze minime del 90% o del 15%) "la tassa [tariffa] fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni", tenuto anche conto di quanto previsto dalla lettera b), punto 1) dell'allegato XVIII del D.lgs 214/2005 e s.m.i.. Qualora i controlli fitosanitari siano effettuati in un luogo di ispezione diverso dal punto di entrata ma ricadente in Italia, la tariffa per i controlli documentali va versata per tutte le spedizioni al SFR competente per il punto di entrata, mentre la tariffa per i controlli fitosanitari va versata per tutte le spedizioni al SFR competente per il luogo di destinazione, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni. Qualora i controlli fitosanitari siano effettuati in un luogo di ispezione diverso dal punto di entrata ma ricadente in un altro Stato membro, la tariffa per i controlli documentali va versata per tutte le spedizioni al SFR competente per il punto di entrata, mentre la tariffa per i controlli fitosanitari va corrisposta secondo le modalità indicate dall'Organismo ufficiale competente per il luogo di destinazione o secondo quanto previsto dallo specifico accordo tra il Servizio fitosanitario centrale e l'Organismo ufficiale di destinazione.

Per la diversa tipologia di spedizioni destinate in Italia ne risulta il seguente calcolo:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio fitosanitario centrale

1) Controlli documentali, di identità e fitosanitari effettuati su tutte le spedizioni (100% delle spedizioni):

- Controlli documentali: € 7,00 (da corrispondere sempre al SFR competente per il punto di entrata);
- Controlli di identità e controlli fitosanitari per una quantità di merce equivalente al massimo di un container ("ctr"): € 7,00 + € 17,50 = € 24,50 (da corrispondere al SFR competente per il punto di entrata o competente per il luogo di ispezione diverso dal punto di entrata);
- Controlli di identità e controlli fitosanitari per quantità superiori a un ctr: € 14,00 + € 17,50 = € 31,50 (da corrispondere al SFR competente per il punto di entrata o al SFR competente per il luogo di ispezione diverso dal punto di entrata);

per un totale di:

- € 31,50 per spedizioni di 1 solo ctr;
- € 38,50 per spedizioni con più di 1 ctr.

2) Controlli di identità e fitosanitari effettuati con frequenza ridotta (frequenze minime del 90% e del 15%), ma con tariffa proporzionalmente ridotta da applicare su tutte le spedizioni:

- nel caso dei codici 2514 00 00, 2515 e 2516 (es. controlli con frequenza del 90%):

- Controlli documentali: € 7,00 (da corrispondere sempre al SFR competente per il punto di entrata);
- Controlli di identità e controlli fitosanitari per una quantità di merce equivalente al massimo di un ctr: $(€ 7,00 + € 17,50) \times 0,90 = € 22,05$ (da corrispondere, per tutte le spedizioni, al SFR competente per il punto di entrata o al SFR competente per il luogo di ispezione diverso dal punto di entrata);
- Controlli di identità e controlli fitosanitari per quantità superiori a un ctr: $(€ 14,00 + € 17,50) \times 0,90 = € 28,35$ (da corrispondere, per tutte le spedizioni al SFR, competente per il punto di entrata o al SFR competente per il luogo di ispezione diverso dal punto di entrata);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio fitosanitario centrale

per un totale di:

- € 29,05 per spedizioni di 1 solo ctr;
- € 35,35 per spedizioni con più di 1 ctr;

- nel caso dei codici 6801 00 00 e 6802 (es. controlli con frequenza del 15%):

- Controlli documentali: € 7,00 (da corrispondere sempre al SFR competente per il punto di entrata);
- Controlli di identità e controlli fitosanitari - n. 1 ctr: $(€ 7,00 + € 17,50) \times 0,15 = € 3,68$ (da corrispondere, per tutte le spedizioni, al SFR competente per il punto di entrata o al SFR competente per il luogo di ispezione diverso dal punto di entrata);
- Controlli di identità e controlli fitosanitari - più di 1 ctr: $(€ 14,00 + € 17,50) \times 0,15 = € 4,73$ (da corrispondere, per tutte le spedizioni, al SFR competente per il punto di entrata o al SFR competente per il luogo di ispezione diverso dal punto di entrata);

per un totale di:

- € 10,68 per spedizioni di 1 solo ctr;
- € 11,73 per spedizioni con più di 1 ctr.

8. Sanzioni

Il mancato rispetto delle prescrizioni fitosanitarie comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 54 del D.lgs. 214/2005 e s.m.i.

9. Riferimenti normativi

Norme comunitarie

- 1 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario e s.m.i.;
- 2 Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (nota: il regolamento ha



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V - Servizio fitosanitario centrale

abrogato il Reg. (CEE) n. 2913/92), richiamato nella Decisione di esecuzione del 18 febbraio 2013);

- 3 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e s.m.i.;
- 4 Direttiva 2004/103/CE della Commissione del 7 ottobre 2004 concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli;
- 5 Decisione di esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2013 concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina (2013/92/UE).

Norme italiane

- 1 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43 e s.m.i.;
- 2 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e s.m.i.;
- 3 Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16 ottobre 2006 "Recepimento della direttiva n. 2004/103/CE della Commissione del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli".

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Dr. Bruno Caio Faraglia

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Cacopardi

Intestazione ditta
(e spazio per marca da bollo)

Al MIPAAF - Direzione generale dello sviluppo rurale
DISR V - Produzioni vegetali
Servizio fitosanitario centrale
Via XX Settembre, n. 20
00187 - ROMA

per il tramite del
Servizio fitosanitario regionale

della Regione/Prov.Aut. _____

Oggetto: Controlli a destino di materiale da imballaggio in legno di prodotti originari dalla Cina in applicazione della Decisione n. 2013/92/UE. Richiesta di riconoscimento di luogo di ispezione diverso dal punto di entrata.

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a (provincia di) il
in qualità di tel. e-mail
della ditta (ragione sociale)
con sede a, via n.
Cap Comune Provincia
P.IVA Codice Fiscale

CHIEDE

a norma dell'articolo 3 della Decisione n. 2013/92/UE, il riconoscimento del centro aziendale/magazzino di seguito indicato quale luogo di ispezione idoneo diverso dal punto di entrata per l'effettuazione dei controlli di identità e fitosanitari del materiale da imballaggio utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina di cui alla Decisione.

A tal fine,

DICHIARA

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

1. che il luogo di ispezione per il quale viene richiesto il riconoscimento è gestito dalla ditta P.IVA Cod.Fisc.
con sede legale in via n. Cap.
Comune Provincia Stato
presso il centro aziendale/magazzino sito in via n., Cap.
Comune Provincia Stato

2. che il referente per il luogo di ispezione proposto è il Sig.
Telefono..... cell. e-mail

3. che il luogo di ispezione proposto:

- ha la disponibilità di tutti i macchinari necessari per la movimentazione in sicurezza dei prodotti specificati nella Decisione 2013/92/UE;
- è dotato di spazi adeguati per l'effettuazione delle ispezioni da parte dei tecnici incaricati;
- è attrezzato con una sede amministrativa provvista di un dispositivo di riproduzione dei documenti e di un sistema rapido di comunicazione (connessione internet, telefono, fax);
- è organizzato per poter eventualmente procedere alla distruzione o al trattamento termico ISPM15 di prodotti non conformi con la normativa fitosanitaria vigente.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 196/2003 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

(luogo e data) _____

(firma per esteso e leggibile)

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in carta semplice, deve essere corredata della fotocopia leggibile di un documento di identità del firmatario in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Al _____

(Ente destinatario)

Il sottoscritto _____

nato a _____ in data _____

residente in via _____ n. _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Codice fiscale personale _____

in qualità di (legale rappresentante/titolare/altro) _____

della ditta (ragione sociale) _____

con sede legale in via _____ n. _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Partita I.V.A. _____ Cod. fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000,

CHIEDE

che i controlli di identità e fitosanitari sul materiale da imballaggio in legno di prodotti specificati originari della Cina di cui alla decisione 2013/92/UE siano effettuati a destinazione presso un luogo di ispezione riconosciuto dal Servizio fitosanitario centrale, o dall'Organismo ufficiale competente nel caso il luogo risieda in un altro Paese della UE, in applicazione dell'art. 3 della medesima decisione.

A tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1. che il luogo di ispezione riconosciuto dove si richiede che vengano effettuati i controlli fitosanitari è gestito dalla ditta _____ P.I. _____ C.F. _____
con sede legale in via _____ n. _____, CAP _____
Comune _____ Provincia _____ Stato _____
presso il centro aziendale/magazzino sito in via _____ n. _____, CAP _____
Comune _____ Provincia _____ Stato _____;
2. che il referente per il luogo di ispezione riconosciuto è il Sig. _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____;
3. che l'arrivo della spedizione al luogo di destinazione è previsto per le ore _____ del _____;

4. che la spedizione è accompagnata dal documento fitosanitario di circolazione n. _____
rilasciato dall'ispettore fitosanitario _____
a (luogo) _____ in data _____;
5. di essere consapevole che in caso di non conformità, per il materiale da imballaggio sarà applicata una delle misure fitosanitarie di cui all'art. 40, punto 3, del D. Lgs. n. 214/2005;
6. di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 5 comporta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 54 del D. Lgs. 214/2005;

SI IMPEGNA affinché

1. dal punto di entrata fino al luogo di ispezione riconosciuto la spedizione sia scortata dal documento fitosanitario di circolazione;
2. durante il trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto la spedizione rimanga chiusa, imballata o sigillata in modo tale da ridurre il rischio fitosanitario;
3. la spedizione sia inviata direttamente al luogo di ispezione riconosciuto, senza variazioni di destinazione che non siano state preventivamente autorizzate;
4. lo scarico della merce nel luogo di ispezione riconosciuto avvenga solo in presenza dell'ispettore fitosanitario incaricato;
5. sia garantita all'ispettore fitosanitario incaricato ogni assistenza per rendere la spedizione e il relativo materiale di imballaggio in legno agevolmente controllabili.

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

luogo e data _____

Il dichiarante _____
(firma per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma; deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure sottoscritta e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.